



Disciplina Attività di Estetista

La legge **04/01/1990 n. 1** “ Disciplina dell’ attività di estetista ” ha ridefinito le condizioni, i presupposti istituzionali ed i requisiti professionali indispensabili per esercitare in forma autonoma la professione di ESTETISTA.

Viene delineato un nuovo profilo professionale di estetista differenziato rispetto alla figura dell’acconciatore e nettamente distinto dagli operatori sanitari. E’ stato innalzato il livello di professionalità richiesto per legge e di conseguenza il ruolo della formazione professionale è divenuto più centrale per l’ accesso alla professione autonoma.

La Legge ha previsto infatti l’ aumento a tre anni dei corsi di qualificazione di base, ha introdotto un nuovo corso di qualificazione per dipendenti e soci che hanno raggiunto una certa anzianità lavorativa, ed infine ha previsto una forma di riqualificazione per quegli operatori che alla data in vigore della Legge non avevano ancora maturato l’ anzianità prevista dalla Legge stessa.

L’ assessorato regionale attività produttive ha elaborato la Legge regionale di recepimento della Legge nazionale, che disciplina l’ esercizio della professione in Emilia Romagna (Legge regionale 32/92).

Come si diventa estetista

I corsi di qualificazione di base sono aperti a giovani disoccupati che abbiano assolto l’ obbligo scolastico (aver frequentato almeno otto anni di scuola) e compiuto 16 anni. Il corso è triennale con obbligo di frequenza: 2 anni di qualificazione ed uno di specializzazione. Il terzo anno può essere sostituito da un anno documentato di inserimento lavorativo. Al termine del triennio è previsto un apposito esame che si svolge presso i centri di formazione delle associazioni di categoria, ECIPAR per la CNA e FORMART per la Confartigianato, uniche strutture sul territorio provinciale riconosciute dalla Regione e dalla Provincia. Vi si accede previa selezione effettuata dai centri e per la frequenza è prevista una quota di iscrizione.

Sedi dei corsi:

- **ECIPAR – via di Corticella 186 – 40128 Bologna Tel. 051 4199711**
- **FORM-ART – via Ronco 3 – 40013 Castel Maggiore Tel. 051 7094911**

Altro tipo di percorso è quello lavorativo che prevede:

- a) svolgimento di un rapporto di apprendistato completo presso un’ impresa di estetista, seguito da un anno di attività lavorativa qualificata (lavorante) in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, concluso da apposito corso regionale di 300 ore di formazione teorica, integrativo delle cognizioni pratiche acquisite;
- b) oppure un periodo non inferiore a tre anni (svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi) di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un impresa di estetista, seguito dal corso regionale di 300 ore.

I corsi di qualificazione e l’ esame finale teorico-pratico sono organizzati annualmente da **ECIPAR** o **FORM-ART**.

Per accedere al corso di 300 ore occorre richiedere alla C.P.A. regolare attestato del possesso dei requisiti ai sensi dell’ art. 3 commi b) e c) Legge 1/90.

La qualificazione professionale di estetista è conseguita inoltre dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge (13/03/1990):

- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art.1 della Legge 23/12/1970 n.1142 per almeno due anni;
- b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita:

- a) dai **dipendenti** (indipendentemente dalla qualifica rivestita) delle imprese di estetica e di studi medici specializzati che abbiano svolto l' attività per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della Legge, da comprovare in base ad idonea documentazione. Qualora la durata di attività sia inferiore ai due anni per gli esercenti mestieri affini (manicure, pedicure estetico, estetista-visagista, truccatore, depilatore, massaggiatore facciale, ecc.) e ai tre anni per i dipendenti, i soggetti, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale di 90 ore al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza;
- b) da coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge, risultino in possesso di attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di **scuole professionali** espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni;
- c) dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge, siano in possesso di qualifiche parziali relativi ai **mestieri affini**, previa frequenza di un corso regionale di riqualificazione professionale di 400 ore.

Le imprese di estetica devono essere in possesso di **autorizzazione comunale** all' esercizio dell'attività, rilasciata dall'ufficio attività produttive del Comune ove ha sede l' azienda, con la nomina del **Direttore Tecnico**, in possesso dei requisiti di Legge. Nel caso di imprese artigiane il Direttore Tecnico deve essere obbligatoriamente il titolare di ditta individuale o un socio nel caso di società.

L' attività di estetista può essere svolta anche unitamente all' attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede e nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti comunali. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l' esercizio delle rispettive attività.

I barbieri e i parrucchieri possono avvalersi di collaboratori familiari o dipendenti per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'estetista, nell' ambito dell' attività artigiana, può vendere alla propria clientela i prodotti usati per i trattamenti a cui è stata sottoposta.

L' attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone l'aspetto estetico, con l' attuazione di tecniche manuali, l'applicazione di prodotti cosmetici e l' utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

In questo senso anche l' attività di “ **SOLARIUM** ” prevede il possesso di autorizzazione comunale e la presenza di un Direttore Tecnico qualificato (è escluso che l'esercizio di apparecchiature UV, anche a titolo gratuito, possa avvenire senza la presenza di personale dotato di idonea qualifica, vedi MICA del 31.12.98 prot. 722262)

N.B.: SONO ESCLUSE DALL' ATTIVITA' DI ESTETISTA LE PRESTAZIONI DIRETTE IN LINEA SPECIFICA ED ESCLUSIVA A FINALITA' DI CARATTERE TERAPEUTICO.

L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Attività di massaggio

L'attività di massaggio può essere svolta in funzione di tre scopi:

- 1) **curativo**, per il quale è necessario il diploma da fisioterapista/terapista della riabilitazione di cui al D. M. del Ministero della Sanità n. 741 del 9 gennaio 1995;
- 2) **sportivo**, per il quale è richiesto il possesso del diploma I.S.E.F. e la qualificazione tecnica acquisita attraverso corsi del C.O.N.I.;
- 3) **estetico**, per il quale è richiesta la qualifica di estetista.

Attività di ricostruzione unghie artificiali

L'attività di "Onicotecnico" comprende un insieme di prestazioni e trattamenti eseguiti sulle unghie allo scopo di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico e, pertanto, rientra nella sfera di applicazione della Legge 1/90, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso che questa venga prestata in via specifica.

Coloro che esercitavano già l'attività di Onicotecnico prima dell'entrata in vigore della Legge 1/90 sono legittimati a continuare la propria attività essendo in possesso di una qualifica parziale e se volessero conseguire la qualifica di estetisti potrebbero frequentare il corso regionale di riqualificazione professionale.

Disegno epidermico o trucco semipermanente


Queste attività svolte in forma imprenditoriale rientrano nella sfera di applicazione della Legge 1/90, in quanto tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale (epidermide) e pertanto devono essere distinti dal tatuaggio, che interessa il derma.

Tatuaggio

Il tatuaggio consiste in una colorazione permanente attraverso l'introduzione o penetrazione con microaghi di pigmenti nel derma che formano disegni indelebili, pertanto tali trattamenti sono estranei all'attività di estetista. Allo stato attuale della legislazione non esistono norme che consentano di qualificare tale tipologia di attività la quale, consistendo in trattamenti effettuati sulla persona, ha rilevanti implicazioni di tipo sanitario, soprattutto in relazione ai necessari requisiti di igiene e sicurezza dei locali e delle strumentazioni di lavoro ed all'esigenze legate al rigoroso rispetto delle misure di profilassi delle malattie infettive. I Comuni hanno la facoltà di richiedere apposita autorizzazione igienico-sanitaria dei locali.

Piercing

Il Piercing consiste in un trattamento cruento (inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) che deve essere categoricamente escluso dalla sfera di applicazione della Legge 1/90, ma può essere svolto in forma imprenditoriale nell'ambito dell'applicazione della Legge quadro per l'artigianato, in presenza dei relativi requisiti. Come per le attività di tatuaggio, la C.P.A. può condizionare l'iscrizione alla presenza di un nullaosta tecnico sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica ed ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro presso la A.S.L.



Barbieri e parrucchieri

Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

L'attività di "barbiere" e "parrucchiere unisex" vengono esercitate previo rilascio di autorizzazione comunale e non possono svolgersi in forma ambulante. Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la nomina di un Direttore Tecnico in possesso della qualificazione professionale. Per l'iscrizione all'Albo Artigiani, il Direttore Tecnico deve essere il titolare della ditta individuale o un socio nel caso di società.

La qualificazione professionale si ottiene:

- a) con un periodo di attività lavorativa qualificata di almeno due anni;
- b) dopo un regolare corso di apprendistato ed avendo ottenuto la qualificazione ai sensi delle norme previste nei contratti collettivi di lavoro;
- c) con il possesso di diploma rilasciato a seguito di frequenza al corso biennale per parrucchieri.

I barbieri e i parrucchieri possono avvalersi di collaboratori familiari o dipendenti per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I barbieri e i parrucchieri, nell'ambito dell'attività artigiana, possono vendere alla propria clientela i prodotti usati per i trattamenti a cui è stata sottoposta.



Podologi

D.M.666/94 sull' esercizio dell' attivita' professionale di podologo

L' attività di podologo come chiarito dal **D.M. 666/94**, rientra nel profilo professionale dell'operatore sanitario ed è dunque paragonabile all' attività di ottico, odontotecnico ed ortopedico, iscrivibile all' Albo Imprese Artigiane, se svolta secondo le caratteristiche proprie individuate dalla Legge n. 443/85. Non rientra dunque tra i trattamenti di tipo estetico e non è soggetta alla Legge 1/90, né alla legge 1142/70, giacchè i cosiddetti mestieri affini sono confluiti nella categoria estetica.

Il podologo può svolgere la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o in regime professionale. Attualmente per svolgere l' attività occorre essere in possesso del diploma universitario di "PODOLOGO", istituito per la 1^a volta presso l' Università degli Studi di Bologna nell'anno accademico 1998/99, mentre tra le imprese operanti in ambito podologico si distinguono tre diverse figure:

- 1) il callista, figura disciplinata come arte ausiliaria (Legge 23/06/1927 e dal Regolamenti del Regio Decreto 31/05/1938 inserita nel Testo Unico Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34 attualmente in attesa di equipollenza);
- 2) il podologo, in possesso di diploma rientrante nelle arti sanitarie ausiliarie (ex D.M. 30/1988) in attesa di equipollenza;
- 3) podologi in possesso del diploma universitario come operatori sanitari.

Le imprese che svolgevano le attività di cui ai punti 1) e 2), già in essere alla data di entrata in vigore del D.M. 666/94, continuano ad esercitare le proprie attività anche se prive di diploma universitario.